

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI SASSARI

**IL LAVORO DI
PUBBLICA UTILITÀ
E L'ISTITUTO DELLA
MESSA ALLA PROVA**



LINEE GUIDA PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

INDICE

-PARTE PRIMA-

I. Introduzione	3
II. Sintesi sull'evoluzione storico/normativa degli Istituti:	5
1) del lavoro di pubblica utilità	5
2) della messa alla prova	11
III. Quadro normativo di riferimento	13
IV. Il lavoro di pubblica utilità	15
V. L'istituto della messa alla prova	20

-PARTE SECONDA-

VI. La Convenzione e l'iter amministrativo	25
1. La stipula delle Convenzioni	26
2. Il rinnovo delle Convenzioni	28
3. La cancellazione degli Enti dall'Albo	29
VII. La Convenzione: Format e contenuti	30
VIII. L' "Albo degli Enti convenzionati per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità e per la messa alla prova" e le sue forme di pubblicità	36
IX. Suggerimenti operativi	38

-PARTE PRIMA-

I

INTRODUZIONE

L'esigenza di predisporre un *OPUSCOLO* contenente le linee guida sul lavoro di pubblica utilità e l'istituto della messa alla prova, è da tempo nelle intenzioni di questo Ufficio, che sin dall'anno 2002 si è attivato per attuare il dettato normativo e consentire la sostituzione della sanzione detentiva e pecuniaria, applicata dal Giudice, con il lavoro di pubblica utilità.

Risale infatti all'anno 2002 la stipula delle prime tre convenzioni con altrettanti Enti o Associazioni di volontariato; successivamente il numero degli Enti convenzionati si è via via incrementato, sino a raggiungere il numero di circa cento Enti convenzionati.

La scarsa conoscenza di questo importante sistema sanzionatorio, nonché dell'istituto della messa alla prova, da parte degli Enti che si sono resi disponibili all'accoglienza dei condannati o imputati, e le limitate indicazioni operative presenti nelle norme che li disciplinano, hanno spinto questo Tribunale alla realizzazione del presente manuale, che si prevede di pubblicare successivamente anche sulla Home Page del Sito Web Istituzionale.

Nella Parte Prima dell'Opuscolo si è fatto sinteticamente cenno all'evoluzione storica sia dell'istituto del lavoro di pubblica utilità sia dell'istituto della messa alla prova, e sono state inserite le fonti normative che disciplinano i due diversi istituti.

Sono state inoltre inserite tutte le norme di riferimento, per un'agevole ed immediata consultazione, ove se ne presentasse la necessità. Le stesse, grazie al collegamento ipertestuale, sono immediatamente consultabili online cliccando sui rispettivi Link.

La Parte Seconda dell'Opuscolo è invece dedicata alle indicazioni prettamente operative, con descrizione dell'iter amministrativo da seguire per la stipula delle Convenzioni, con le indicazioni per il rinnovo della convenzione in prossimità della scadenza nonché per l'eventuale cancellazione dall' *“Albo degli Enti convenzionati per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità e dell'istituto della messa alla prova”*, su richiesta dell'Ente convenzionato.

Un paragrafo è dedicato specificatamente alla Convenzione, ed ai suoi contenuti; viene inoltre data informazione sull'Albo degli Enti convenzionati, sulle sue forme di pubblicità ed infine sulle modalità di svolgimento dei due istituti in argomento.

L'obiettivo prefissato è che l'opuscolo possa essere di supporto agli Enti nelle attività connesse all'accoglienza, gestione, inserimento e guida delle persone oggetto delle sanzioni e al contempo rendere trasparente il lavoro del Tribunale, il cui Presidente è stato delegato dal Ministro della Giustizia alla stipula delle convenzioni.

L'apposito indice sarà lo strumento che faciliterà la ricerca immediata delle informazioni che necessitano, sia per quanto concerne la parte operativa sia per la parte normativa.

Il riporto di quest'ultima, che si prevede di poter aggiornare in tempo reale in caso di modifiche, sarà utile conoscenza per gli Enti che ancora non hanno stipulato la convenzione e per quelli già inseriti nell'Albo, che non ne hanno la piena padronanza.

Per tale motivo saranno ben accetti eventuali quesiti, da inviare all'indirizzo e-mail tribunale.sassari@giustizia.it oppure suggerimenti quale contributo al presente lavoro, che sarà pertanto oggetto di aggiornamenti e revisione.

Il presente Opuscolo, facente parte del Piano della Performance del Tribunale di Sassari, è stato ideato e coordinato come progetto, dal Direttore dott.ssa Vilia Pettazzi e approvato dal Presidente del Tribunale dott. Massimo Zaniboni.

Hanno collaborato alla redazione gli Assistenti Giudiziari Gianluca Manconi e Maria Franca Manca, e l'Operatore Giudiziario Maria Teresa Loriga.

II

Sintesi sull'evoluzione storico/normativa del lavoro di pubblica utilità e della messa alla prova

Il lavoro di pubblica utilità

L'utilizzo della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, risale all'anno 1981, con la Legge n. 689 del 24/11/1981, recante *Modifiche al sistema penale*, che istituì la possibilità, in caso di condanna al pagamento di una pena pecuniaria e di insolvenza del condannato, e su richiesta dello stesso, della conversione della pena pecuniaria (multa e ammenda) con la prestazione del lavoro sostitutivo di pubblica utilità. La normativa citata prevedeva la possibilità, per il condannato, ove divenuto solvibile, di far eventualmente cessare l'esecuzione della pena sostitutiva, pagando la pena pecuniaria residua, dedotta la somma corrispondente alla durata del lavoro sostitutivo già prestato (vedasi gli artt. 102 e 103 della citata Legge).

Il lavoro di pubblica utilità, sostitutivo della pena (vedasi l'art. 105), viene sin da allora individuato come la prestazione di un'attività non retribuita, a favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, o presso enti, organizzazioni o corpi di assistenza, d'istruzione, di protezione civile e di tutela dell'ambiente naturale o d'incremento del patrimonio forestale, previa stipulazione di speciali convenzioni.

Con il Decreto Legge n.122 del 26 aprile 1993, recante *Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa, convertito con modifiche in Legge n. 205 del 25 giugno 1993*, il lavoro di pubblica utilità viene configurato quale sanzione

accessoria. Infatti, con la sentenza di condanna per determinati reati, il Tribunale può disporre, tra le sanzioni accessorie, anche l'obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività, per finalità sociali o di pubblica utilità, da svolgersi al termine dell'espiazione della pena detentiva, e viene determinato dal Giudice con modalità tali da non pregiudicare le esigenze lavorative, di studio o di reinserimento sociale del condannato.

In base a tale norma possono costituire oggetto dell'attività non retribuita a favore della collettività: la prestazione di attività lavorativa per opere di bonifica e restauro degli edifici danneggiati, con scritte, emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi.

Mentre lo svolgimento di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, quali quelle operanti nei confronti delle persone handicappate, dei tossicodipendenti, degli anziani o degli extracomunitari prevede la prestazione di lavoro per finalità di protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, e per altre finalità pubbliche. L'attività può essere svolta nell'ambito e a favore di strutture pubbliche o di enti ed organizzazioni privati.

Successivamente il Decreto Legislativo n. 274 del 28 agosto 2000, ha poi provveduto a disciplinare l'istituto in esame, introducendo la sua modalità di esecuzione e disciplinando la sua applicazione per i procedimenti di competenza penale del Giudice di Pace, il quale può erogare tale sanzione sostitutiva della pena detentiva e pecuniaria.

Successivamente, il legislatore ha previsto l'ampliamento della sfera applicativa dell'istituto del lavoro di pubblica utilità in particolare nei casi in cui: ne facesse richiesta l'imputato, i reati riguardassero sostanze stupefacenti e/o guida in stato di ebbrezza, fosse concessa la sospensione condizionale della pena subordinata allo svolgimento di attività non retribuita a favore della collettività e infine la pena fosse una sanzione amministrativa accessoria.

Con la Legge n. 145 del 11 giugno 2004, recante modifiche al codice penale e alle relative disposizioni di coordinamento e transitorie in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per la riabilitazione del condannato, si è stabilito che la concessione della sospensione condizionale della pena - quale causa di estinzione del reato - possa essere subordinata a una serie di obblighi, tra i quali, se il condannato non si opponga, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, secondo le modalità indicate dal Giudice in sentenza, per un tempo non superiore alla durata della pena sospesa.

Con l'approvazione del Decreto Legge n. 272 del 30 dicembre 2005, convertito con modifiche nella Legge n. 49 del 21 febbraio 2006, il legislatore ha previsto che il giudice possa applicare la pena dello svolgimento il lavoro di pubblica utilità quale sanzione sostitutiva su richiesta dell'imputato, in caso di condanna o di patteggiamento per i fatti di lieve entità, quando il reato sia commesso da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze psicotrope, sempre che non ricorrano le condizioni per la concessione della sospensione condizionale della pena.

La Legge n. 102 del 21 febbraio 2006, ha poi introdotto (vedasi l'art. 6) nel Codice della strada l'art. 224-bis, il quale prevede che il Giudice, nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione, per un delitto colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, possa disporre anche il lavoro di pubblica utilità quale sanzione accessoria.

Con la Legge n. 120 del 29 luglio 2010, recante *Disposizioni in materia di sicurezza stradale*, il lavoro di pubblica utilità viene previsto quale pena sostitutiva alla pena detentiva (arresto) e pecuniaria (ammenda); tale sanzione sostitutiva è applicabile per una sola volta e ove l'imputato non si opponga a tale decisione.

Successivamente, con la Legge n. 67 del 28 aprile 2014, recante *Deleghe al Governo in materia di pene detentive e di riforma del sistema carcerario e di*

riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili, il legislatore ha stabilito che, nei procedimenti ordinari per reati puniti con la pena detentiva non superiore nel massimo a 4 anni, o con la pena pecuniaria, sola, congiunta o alternativa, nonché per i delitti di competenza del Tribunale, l'imputato possa formulare richiesta di sospensione del processo con messa alla prova, subordinandone la concessione alla prestazione del lavoro di pubblica utilità, da svolgere presso Enti all'uopo convenzionati.

Con il Decreto Legge n. 14 del 20 febbraio 2017, recante *Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*, convertito con modifiche nella Legge n. 48 del 18 aprile 2017, finalizzata a contrastare le condotte lesive del decoro urbano, il legislatore prevede la sospensione condizionale della pena, subordinandola all'obbligo di ripristino e ripulitura dei luoghi, configurando il lavoro di pubblica utilità come condotta riparatoria, nella prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, secondo le modalità stabilite dal Giudice.

Infine il Decreto Legislativo n. 124 del 2 ottobre 2018, recante *Riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario*, ha esteso anche ai detenuti e agli internati la possibilità di essere ammessi al lavoro di pubblica utilità.

Si prevede infatti che i detenuti e gli internati possono chiedere di essere ammessi a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito, nell'ambito di dei lavori pubblica utilità, tenendo conto anche delle specifiche professionalità e attitudini lavorative. La partecipazione dei detenuti può consistere in attività da svolgersi a favore di amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni, comunità montane, unioni di comuni, aziende sanitarie locali, enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, sulla base di

apposite convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.

La partecipazione a progetti di pubblica utilità deve svolgersi con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dei condannati e degli internati.

In caso di particolari reati, per l'assegnazione al lavoro di pubblica utilità svolto all'esterno il Magistrato di sorveglianza tiene prioritariamente conto delle esigenze di prevenire il pericolo di commissione di altri reati, della natura del reato commesso, della condotta tenuta, nonché del significativo rapporto tra la pena espiata e la pena residua.

Nello scorso anno con il Decreto Legge n. 53 del 14 giugno 2019, sono state apportate modifiche alla legge n. 41 del 1989, concernenti tra l'altro il divieto di accedere alle manifestazioni sportive (D.A.SPO.); in particolare il Questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli eventualmente interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime. In merito a tale situazione, è stata tuttavia introdotta la possibilità, per coloro che avessero tenuto delle condotte sanzionabili, ed è stato vietato l'accesso alle citate manifestazioni sportive, di poter chiedere, dopo un determinato periodo, la cessazione del divieto.

Tale concessione può essere accordata se il soggetto abbia adottato delle condotte di ravvedimento operoso, ad esempio riparando il danno prodotto oppure mediante lo **svolgimento dei lavori di pubblica utilità**, quale prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività, presso lo Stato, le Regioni, le Province, anche in occasione delle manifestazioni sportive.

Si cita al riguardo la legge n. 401 del 1989, la quale all' art. 7 dispone: “Con la sentenza di condanna per i reati... omissis... e per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in

cui si svolgono dette manifestazioni, il giudice dispone, altresì, il divieto di accesso nei luoghi ..omissis.. e può disporre la pena accessoria di cui all'articolo **Art. 1, comma 1-bis, lettera a)**, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.

Art. 1, comma 1-bis, lettera a) : Con la sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (a), o per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962 (c), il Tribunale può altresì disporre una o più delle seguenti sanzioni accessorie(omissis):

a) obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità, secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 1-ter, del Decreto Legge 26 aprile 1993, n. 122, coordinato con la legge di conversione 25 giugno 1993, n. 205, recante: “Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa”.

L'istituto della messa alla prova

L'istituto della messa alla prova ha trovato storicamente applicazione per la prima volta, nel nostro ordinamento, per i reati di competenza del Tribunale per i Minorenni ed è stato introdotto con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 22 settembre 1988, rilevata la particolare sensibilità dovuta alla ridotta capacità di agire e giuridica dei minori, che ha richiesto un'accurata tutela normativa da parte del Legislatore.

In particolare, gli artt. 28 e 29 del sopra citato Decreto del Presidente della Repubblica, configurano l'istituto in questione quale alternativa efficace al carcere, caratterizzata da una logica rieducativa e socializzante, con particolare riguardo alla personalità e maturità delle persone coinvolte, in quanto minorenni, ed alla loro tutela come meglio previsto dagli artt. 9, 12 e 13.

Con la Legge n. 67 del 28 aprile 2014, recante *“Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili”*, è stato successivamente introdotto nel nostro ordinamento l'istituto della sospensione del processo penale con messa alla prova in capo alle persone adulte. L'istituto, infatti, era finora previsto solamente per gli imputati minorenni.

Con la suddetta legge n. 67 sono state apportate importanti modifiche al codice penale, con la previsione del nuovo istituto agli artt. 168-bis, 168-ter e 168-quater.

E' stato inoltre integrato il codice di procedura penale, con l'introduzione degli artt. 464-bis e seguenti che regolano le attività di istruzione del procedimento e del processo, nonché l'art. 567-bis che indica le modalità di valutazione del periodo di prova e sono state apportate ulteriori integrazioni agli articoli che disciplinano il

ragguaglio fra il periodo di prova dell'imputato e la pena comminata con sentenza esecutiva, in caso di revoca della messa alla prova o di esito negativo della stessa.

Ha inoltre integrato, con l'inserimento del Capo X-bis Disposizioni in materia di messa alla prova le disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, artt. 141-bis e 141-ter, che disciplinano l'avviso del pubblico ministero in ordine alla possibilità di richiesta di ammissione alla messa in prova e l'attività dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi alla prova.

Più recentemente, il Decreto Legislativo n. 122 del 2 ottobre 2018, recante disposizioni per la revisione del casellario giudiziale, ha tra l'altro apportato modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 14 novembre 2002,

“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti”, in particolare, il legislatore con tali disposizioni ha previsto, ad esempio:

l'iscrizione nel casellario giudiziale dell'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova nonché, delle sentenze che dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova.

III

Quadro normativo di riferimento

La normativa in materia di lavoro di pubblica utilità e messa alla prova si è sviluppata in un arco temporale che spazia dal 1981 all'anno in corso.

E' infatti con la legge N. 689 del 24 novembre 1981, recante *Modifiche al sistema penale*, che è stata introdotta la possibilità per il Magistrato, su richiesta del condannato, di conversione della pena pecuniaria (multa e ammenda) non eseguita per insolvibilità del condannato stesso, nel lavoro sostitutivo di pubblica utilità.

A seguire, **l'elenco** della normativa di riferimento, che potrà essere agevolmente consultata cliccando direttamente sui seguenti Link.

- 1) [Legge n°689/1981](#)
- 2) [Decreto Presidente della Repubblica n°448/1988](#)
- 3) [Decreto Legislativo n°285/1992](#)
- 4) [Decreto Legge n°122/1993](#)
- 5) [Decreto Legislativo n°274/2000](#)
- 6) [Decreto 26 marzo 2001](#)
- 7) [Decreto Presidente della Repubblica n°313/2002](#)
- 8) [Legge n°145/2004](#)
- 9) [Decreto Legge n°272/2005](#)
- 10) [Legge n°49/2006](#)
- 11) [Legge n°102/2006](#)

- 12) [Legge n° 120/2010](#)
- 13) [Legge n° 67/2014](#)
- 14) [Decreto Legge n° 14/2017](#)
- 15) [Legge n° 124/2018](#)
- 16) [Decreto Legge n° 53/2019](#)

IV

Il lavoro di pubblica utilità

Il lavoro di pubblica utilità consiste nello svolgimento di un'attività non retribuita in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province ed i Comuni, o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.

Il Decreto Legislativo del 28 agosto 2000 n. 274 all'art. 54 stabiliva che la sanzione era applicabile nei procedimenti di competenza penale del Giudice di Pace, precisando che lo stesso può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità solo su richiesta dell'imputato. Successivamente l'applicazione della sanzione è stata estesa a numerose e diverse fattispecie penali, che hanno configurato il lavoro di pubblica utilità come una modalità di riparazione del danno, collegata all'esecuzione di diverse sanzioni e misure penali nonché alla messa alla prova dell'imputato.

Le modalità di svolgimento del lavoro sono state determinate con il Decreto Ministeriale del 26 marzo 2001, con il quale viene precisato che l'attività non retribuita può essere svolta:

- > a favore di organizzazioni assistenziali e di volontariato, che operano a sostegno delle condizioni di vita di tossicodipendenti, malati di Aids, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex detenuti o extracomunitari;
- > in sostegno della protezione civile, per il soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, nonché per la tutela del patrimonio ambientale e culturale del Paese;
- > per la tutela della flora e della fauna e per la prevenzione del randagismo degli animali;

>per la manutenzione e il decoro di ospedali, case di cura, beni del demanio e del patrimonio pubblico (giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle forze armate o di polizia);

>per altre finalità di pubblica utilità, pertinenti le specifiche capacità professionali del condannato.

L'attività non retribuita viene svolta presso gli Enti che hanno sottoscritto con il Ministro, o con i Presidenti dei Tribunali all'uopo delegati, le convenzioni previste dall'art. 1 comma 1 del D.M. 26 marzo 2001; con tali convenzioni vengono specificamente disciplinate, tra le altre cose, le modalità di svolgimento dell'attività e precisati gli obblighi dell'Ente presso il quale il condannato dovrà svolgere il lavoro di pubblica utilità.

Attualmente il lavoro di pubblica utilità trova applicazione anche:

nei casi di violazione della legge sugli stupefacenti, ai sensi dell'art. 73 comma 5 bis del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309;

nei casi di violazione del Codice della strada, previsti all'art. 186 comma 9-bis e art. 187 comma 8-bis del d.lgs.285/1992;

come obbligo dell'imputato in stato di sospensione del processo e messa alla prova, ai sensi dell'art. 168 - bis del codice penale, introdotto dalla legge 28 aprile 2014 n. 67;

congiuntamente alla pena dell'arresto o della reclusione domiciliare, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i) della legge 28 aprile 2014 n. 67;

come obbligo del condannato ammesso alla sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'art. 165 codice penale e art. 18 - bis delle "Disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale."

Il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore a dieci giorni né superiore a sei mesi. Ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro consiste nella prestazione, anche non continuativa, di due ore di lavoro.

L'attività deve essere svolta nell'ambito della Provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale, da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato o l'imputato lo richiedono, il Giudice può ammetterli a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore alle sei ore settimanali, ma la durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore. Inoltre, ugualmente a richiesta del condannato o imputato, il Giudice può ammettere lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità fuori dall'ambito della Provincia di residenza.

Se il condannato senza giusto motivo si allontana da luoghi in cui è obbligato a permanere o non si reca nel luogo in cui deve svolgere il lavoro di pubblica utilità ovvero lo abbandona, è punito con la reclusione fino ad un anno. Alla stessa pena soggiace il condannato che viola reiteratamente senza giusto motivo gli obblighi del lavoro di pubblica utilità.

Durante i periodi di permanenza stabiliti, l'Ente che ha accolto il condannato o l'imputato ammesso alla prova, dovrà assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale degli stessi. L'attività lavorativa non potrà pertanto svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente dovrà altresì assicurare che i condannati, e gli imputati che hanno chiesto la sospensione del processo con messa alla prova, possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso, alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Infine è obbligo dell'Ente, ed è a suo carico, l'assicurazione dei suddetti condannati e imputati, contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Come meglio determinato nella convenzione, ove sono dettagliate le norme di riferimento, l'Ente chiederà all'INAIL l'attivazione della copertura assicurativa, a valere su un apposito fondo, ed esclusivamente per via telematica, almeno 10 giorni prima dell'inizio effettivo dell'attività da parte della persona ammessa al lavoro di pubblica utilità, con le modalità ivi descritte. La copertura assicurativa, pur in presenza dell'indicata comunicazione, sarà operativa solo dalla data in cui l'INAIL comunicherà l'attivazione.

Al fine di accertare l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa a favore della collettività, il Giudice può incaricare l'Ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE) di verificare la costante presenza e lo svolgimento delle attività, come stabilite presso l'Ente. In particolare nei casi di sospensione del procedimento e messa alla prova l'UEPE ha il compito specifico di definire con l'imputato la modalità di svolgimento dell'attività riparativa, tenendo conto delle attitudini lavorative e delle esigenze personali e familiari, previa interlocuzione con l'Ente presso cui sarà svolta la prestazione gratuita. Durante il periodo di permanenza presso l'Ente, l'UEPE cura l'attuazione del programma prestabilito, informando il Giudice sull'adempimento degli obblighi lavorativi, sulla necessità di eventuali modifiche o inosservanze che possano in qualche modo influire o determinare la revoca della messa a prova. Al fine di garantire una corretta esecuzione delle disposizioni del Giudice, l'Ente dovrà immediatamente individuare, sin dall'atto di stipula della convenzione con il Presidente del Tribunale, le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati o degli imputati che hanno chiesto la sospensione del processo con messa alla prova, e di impartire a costoro le relative istruzioni, indicandone i nominativi in convenzione stessa e impegnandosi a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi suddetti.

Quanto sopra anche in ragione della responsabilità connessa al controllo delle prestazioni, in merito alle quali dette persone dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato o imputato, nei confronti dei quali è fatto divieto all'Ente di corrispondere una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

L'istituto della messa alla prova

Con la Legge n. 67 del 28 aprile 2014 è stato introdotto, nel nostro ordinamento, l'istituto della sospensione del procedimento penale con la messa alla prova fruibile anche dagli adulti, quale causa di estinzione del reato e forma alternativa di definizione del processo, precedentemente ammessa esclusivamente per i minorenni.

La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali.

Tra le prescrizioni che l'imputato deve osservare al fine di ottenere l'esito positivo della messa alla prova e, di conseguenza, l'estinzione del reato commesso, rientrano anche le prescrizioni concernenti lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità presso gli Enti appositamente convenzionati. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione obbligatoria non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Aziende Sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato.

La prestazione deve essere svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato. Inoltre si può svolgere per un minimo di 10 giorni anche non continuativi, e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore.

Gli imputati che prestano lavoro di pubblica utilità, possono essere adibiti alle mansioni che riguardano le seguenti tipologie di attività:

In ambito sociale e socio-sanitario, ad attività relative all'assistenza di alcolisti, tossicodipendenti, anziani, diversamente abili, stranieri, malati, minori.

Nell'ambito della protezione civile, ad attività come il soccorso alla popolazione anche in caso di calamità.

Per quanto concerne la tutela e fruibilità del patrimonio ambientale: prevenzione incendi, salvaguardia patrimonio boschivo e forestale, demanio marittimo, protezione flora e fauna con riguardo alle aree protette, attività connesse al randagismo animali.

Relativamente alla tutela e fruibilità del patrimonio culturale e archivistico, la custodia di biblioteche, musei, gallerie e pinacoteche.

Manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici come ospedali, case di cura, beni demaniali e patrimonio pubblico, giardini, ville e parchi - con esclusione di quelli delle forze armate e di polizia.

Attività connesse alle specifiche competenze e professionalità dell'imputato.

L'istituto giuridico della "messa alla prova" prevede, inoltre, che l'imputato svolga attività riparative, volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, attività di risarcimento del danno dallo stesso cagionato e, ove possibile, attività di mediazione con la vittima del reato.

In un'ottica di riduzione del rischio di reiterazione del reato, il programma può prevedere l'osservanza di una serie di obblighi relativi alla dimora, alla libertà di movimento e al divieto di frequentare determinati locali, oltre a quelli essenziali al reinserimento dell'imputato e relativi ai rapporti con l'ufficio di esecuzione penale esterna e con eventuali strutture sanitarie specialistiche.

La novità normativa prevede che nei procedimenti per i reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria e per i reati di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, resistenza a un pubblico ufficiale, oltraggio a un magistrato in udienza aggravato, violazione di sigilli aggravata, rissa aggravata, furto aggravato e ricettazione, l'imputato possa chiedere la sospensione del processo con messa alla prova (vedasi anche articolo 168-bis del codice penale).

La richiesta della sospensione del procedimento con la messa alla prova, può essere proposta oralmente o per iscritto e la volontà dell'imputato è manifestata o personalmente o per mezzo di procuratore speciale. La richiesta deve essere comunque corredata da un programma di trattamento, che viene elaborato d'intesa con l'Ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE).

Nel caso in cui non sia stato possibile elaborare il programma, alla domanda di messa alla prova dovrà essere allagata la richiesta di elaborazione del programma stesso.

Tale programma dovrà prevedere le modalità di coinvolgimento dell'imputato e del suo nucleo familiare, gli obblighi comportamentali a cui l'imputato dovrà attenersi tra cui le prescrizioni attinenti il lavoro di pubblica utilità o di volontariato, oltre alla prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato nonché, ove possibile, al risarcimento del danno dallo stesso cagionato e alla mediazione con la persona offesa.

Sulla richiesta di sospensione del procedimento e contestuale messa alla prova dell'imputato, il giudice decide dopo aver acquisito le necessarie informazioni dagli

organi di polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti ed aver ottenuto il parere del Pubblico Ministero. Nell'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice stabilisce il termine entro il quale le prescrizioni e gli obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie imposti devono essere adempiuti. L'ordinanza è immediatamente trasmessa all'ufficio di esecuzione penale esterna che deve prendere in carico l'imputato.

L'UEPE ha il compito specifico di definire con l'imputato la modalità di svolgimento dell'attività riparativa, tenendo conto delle attitudini lavorative e delle esigenze personali e familiari, raccordandosi con l'Ente presso cui sarà svolta la prestazione gratuita, pertanto il lavoro di pubblica utilità, da svolgere presso gli Enti convenzionati diventa parte integrante della attività riparativa, volta alla estinzione del reato, da parte dell'imputato.

Nel corso della fase di esecuzione, l'UEPE cura l'attuazione del programma svolgendo gli interventi secondo le modalità previste ed informa il giudice sull'adempimento degli obblighi lavorativi, sulla necessità di eventuali modifiche o inosservanze che possano influire sul positivo esito della messa alla prova. Il giudice, quando riceve dall'Ufficio di esecuzione penale esterna informazioni che incidono sull'andamento del programma predisposto, dispone eventuali modifiche dello stesso. In caso di grave o reiterata trasgressione alle prescrizioni imposte oppure in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un altro reato il Giudice procederà subito, se del caso, a disporre la revoca della messa alla prova.

La messa alla prova non può essere concessa per più di una volta, pertanto chi avesse già potuto fruire di questo istituto, non potrà avvalersene una seconda volta. E' inoltre esclusa nei casi in cui l'imputato sia stato dichiarato dal giudice delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Il legislatore ha configurato questo istituto come una modalità alternativa di definizione del processo, grazie alla quale è possibile addivenire ad una pronuncia di proscioglimento per estinzione del reato, qualora il periodo di prova dell'indagato o imputato, si concluda con un esito positivo.

-PARTE SECONDA-

VI

La Convenzione e l'iter amministrativo

Ai fini della regolare registrazione nell'Albo degli Enti convenzionati con il Tribunale di Sassari per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità e la messa alla prova, è prevista un'apposita procedura amministrativa relativa alla stipula e al rinnovo delle Convenzioni, nonché ad un'eventuale cancellazione degli Enti che intendono cessare la propria attività all'interno di questo ambito.

Ai fini della semplificazione del procedimento amministrativo e della trasparenza dello stesso, si procederà quindi ad una sintetica esposizione delle principali operazioni che gli Enti dovranno effettuare e dell'iter amministrativo che dovranno seguire per procedere alla stipula, al rinnovo delle convenzioni o all'eventuale cancellazione dall'Albo.

La stipula delle Convenzioni

Al fine di rendere più agevole il percorso da seguire per la stipula della Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, questo Ufficio ha programmato le varie fasi, come segue:

> il Legale Rappresentante/Presidente dell'Ente interessato alla stipula della convenzione, potrà prendere accordi con il Direttore responsabile del servizio in questione, sia per via telefonica sia via e-mail¹; insieme alla richiesta dovrà essere inviata la copia del documento di identità in corso di validità e lo Statuto dell'Ente con la ragione sociale;

> il Direttore, accertato che l'Ente rientra tra quelli previsti dalla legge, trasmetterà via e-mail la bozza della Convenzione, in formato word, per la integrazione, negli spazi appositi, delle notizie relative all'Ente;

> dopo aver integrato gli spazi lasciati appositamente in bianco, la convenzione così completata dovrà essere ritrasmessa al Tribunale, al fine di consentire il controllo sulla esatta compilazione dei dati richiesti;

> l'Ufficio risponderà di conseguenza, richiedendo ulteriori integrazioni o invitando in Tribunale, per una data da concordare, il Legale Rappresentante/Presidente dell'Ente per la firma della Convenzione con il Presidente del Tribunale, delegato dal Ministro della Giustizia alla stipula delle Convenzioni.

¹ Telefono 079/204601-512, e-mail marcella.denti@giustizia.it oppure tribunale.sassari@giustizia.it (come modificato in data 16/06/2023)

> dopo la firma della Convenzione da parte del Presidente del Tribunale e del Rappresentante Legale/Presidente dell'Ente, l'Ufficio procederà alla iscrizione nell'Albo degli Enti convenzionati per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità o per la messa alla prova;

> Seguirà quindi la consegna, al Legale Rappresentante/Presidente dell'Ente, di un originale della Convenzione firmato, che dovrà essere custodito presso la sede dello stesso.

Dal momento della firma, la convenzione è operativa e l'Ente potrà accogliere eventuali condannati ovvero gli imputati richiedenti, che sono stati ammessi alla prova e devono svolgere lavoro di pubblica utilità.

Il rinnovo delle Convenzioni

La convenzione ha, generalmente, una validità quinquennale, salvo i casi in cui si dovesse stipulare per un periodo più breve.

Nel caso in cui un Ente sia già registrato nell'Albo ufficiale, il Legale Rappresentante/Presidente ha il dovere di comunicare, mediante istanza agli indirizzi e-mail sopra segnalati, con congruo anticipo rispetto alla data di scadenza della Convenzione, la propria intenzione al rinnovo della stessa o in alternativa alla cancellazione dell'Ente dall'Albo.

In caso di richiesta di rinnovo, l'Ufficio provvederà all'invio, tramite e-mail, della bozza della Convenzione da compilare, e si seguirà l'iter già seguito precedentemente, in occasione della iscrizione all'Albo degli Enti convenzionati.

L'Ufficio procederà quindi, dopo aver effettuato i necessari controlli di rito, a richiedere eventuali integrazioni o correzioni e, dopo la firma, all'inserimento dell'Ente nell'Albo Ufficiale degli Enti convenzionati ed alla relativa pubblicità².

Seguirà quindi la consegna al Legale Rappresentante/Presidente dell'Ente, di un originale della Convenzione debitamente firmato, che dovrà essere custodito presso la sede dello stesso.

² per la descrizione delle forme di pubblicità si rimanda al capitolo VI del presente opuscolo.

La cancellazione degli Enti dall'Albo

Nel caso in cui un Ente, già registrato nell'Albo ufficiale, non possa o non intenda più accogliere nella propria struttura i condannati o gli ammessi alla prova, e dunque intenda recedere dalla Convenzione, il Legale Rappresentante/Presidente dovrà sollecitamente comunicare a questo Tribunale, mediante formale istanza, la propria intenzione di richiedere la cancellazione dell'Ente dall'Albo.

A tal fine il Legale Rappresentante/Presidente dovrà inviare, agli indirizzi di posta in nota³ la suddetta istanza, indirizzata al Presidente del Tribunale;

Seguirà quindi, da parte di questo Ufficio, la comunicazione all'Ente, dell'avvenuta cancellazione, a seguito di autorizzazione in tal senso da parte del Presidente del Tribunale, ed il contestuale aggiornamento dell'Albo Ufficiale degli Enti convenzionati, dal quale l'Ente richiedente risulterà cancellato.

³ Telefono 079/204601-512, e-mail marcella.denti@giustizia.it oppure tribunale.sassari@giustizia.it (come modificato in data 16/06/2023)

oppure

VII

La Convenzione: Format e contenuti

L'art. 1 comma 1 del Decreto Ministeriale del 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del D. L.vo. 28 agosto 2000, n. 274, ha previsto che gli Enti indicati nell'articolo 1 del suddetto decreto, ossia Stato, Regioni, Province, Comuni, Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e volontariato, possano stipulare delle convenzioni con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale territorialmente competente, aventi ad oggetto la prestazione lavorativa, non retribuita, a favore della collettività, che il soggetto interessato dovrà svolgere.

La possibilità, per questi Enti, di stipulare le Convenzioni in argomento evidenzia la necessità di fornire tutte le indicazioni operative, necessarie alla corretta compilazione del testo della convenzione.

All'interno delle convenzioni dovranno essere indicati, in particolare:

- i dati identificativi dell'Ente e del suo Legale Rappresentante/Presidente
- il numero di condannati o imputati che l'Ente si dichiara disponibile ad accogliere presso la propria struttura
- le attività che devono essere svolte
- i nominativi dei soggetti incaricati di impartire le istruzioni e coordinare la prestazione lavorativa dei condannati o imputati interessati

- la durata che la convenzione avrà, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa

Ai fini di una corretta compilazione della Convenzione da parte dell'Ente, si presenta, di seguito, un *format* standard della stessa, che sarà inviato in formato Word agli Enti che vorranno procedere alla stipula o all'eventuale rinnovo della Convenzione.

Nel seguente *format* sono stati evidenziati, in particolare, i campi che dovranno essere obbligatoriamente compilati con tutti i relativi dati.

Sono state incluse, inoltre, specifiche annotazioni di approfondimento per consentire un'agevole e corretta compilazione dei campi più rilevanti ai fini della stipula o del rinnovo della Convenzione con questo Tribunale.



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI SASSARI

PRESIDENZA

CONVENZIONE

PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI:

- a) DEL D. LVO 28 AGOSTO 2000 N. 274, ART. 54;***
- b) DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001, ART. 2;***
- c) DEL D.P.R. 09/10/1990 N.309, ART.73 COMMA 5 BIS;***
- d) DEL CODICE DELLA STRADA, ART.186 COMMA 9, INTRODOTTO DALLA LEGGE N°120 DEL 29/07/2010 ART.33 COMMA 1 LETTERA C.***
- e) DELL'ART. 168 BIS DEL CODICE PENALE, INTRODOTTO DALLA LEGGE 28/04/2014 N.67***

Premesso

che, a norma dell'art 54 del D. L.vo. 28 agosto 2000, n. 274 il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che; ugualmente, a norma del DPR n. 309 del 09/10/1990, art. n.5 bis nonché del Codice della strada, art..186 comma 9, introdotto dalla legge N°120 del 29/07/2010, art.33 comma 1 lettera C, il Giudice può, su richiesta dell'imputato, condannare alla pena del lavoro di pubblica utilità;

che infine la legge 28 aprile 2014 n.67, ha introdotto l'art. 168 bis nel codice penale, concernente la sospensione del procedimento penale con messa alla prova dell'imputato, la cui concessione è subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia con apposito atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che l'Ente

con sede in Via tel..... e-
mail.....pec

- presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra quelli indicati nell'art 54 del citato Decreto legislativo;

Tutto ciò premesso

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Presidente del Tribunale di Sassari, giusta la delega di cui in premessa e l'Ente sopra indicato, nella persona del legale rappresentante pro-tempore

**Sig. nato a il res.te
a Via si conviene e si stipula quanto
segue:**

Art. 1

L'Ente consente che **n condannati⁴** alla pena del lavoro di pubblica utilità, sia ai sensi del DPR 09/10/1990 N.309, art..73, comma 5 bis; sia ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo 28/08/2000 n.274, sia ai sensi del Codice della strada, art.186 comma 9, introdotto dalla legge N°120 del 29/07/2010, art.33 comma 1 lettera C, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

L'Ente si dichiara inoltre disponibile ad accogliere presso la propria struttura anche gli imputati che hanno chiesto la sospensione del processo con messa alla prova, ai sensi dell'art.168 bis del codice penale.

L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti **prestazioni :⁵**

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, nonché con quanto previsto nel provvedimento di concessione della sospensione del processo con la messa alla prova.

⁴ Indicare quale numero di condannati un valore pari o superiore a 3.

⁵ Indicare le prestazioni che saranno svolte presso l'Ente.

Art. 3

L'Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati o degli imputati che hanno chiesto la sospensione del processo con messa alla prova, e di impartire a costoro le relative istruzioni **siano: il Sig.**

.....ecc.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati e degli imputati che hanno chiesto la sospensione del processo con messa alla prova, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. L'ente si impegna altresì a che i condannati, e gli imputati che hanno chiesto la sospensione del processo con messa alla prova, possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso, alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati, e agli imputati che hanno chiesto la sospensione del processo con messa alla prova, una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Art. 6

E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei suddetti condannati e imputati, contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi. In particolare l'Ente si atterrà alle disposizioni di cui all'art. 1 commi 86 e 87 l. 232/2016 (legge di bilancio), come specificate dalla Circolare INAIL n. 8 del 17.2.2017, ed in particolare l'Ente chiederà all'INAIL l'attivazione della copertura assicurativa, a valere sull'apposito fondo, esclusivamente per via telematica almeno 10 giorni prima dell'inizio effettivo dell'attività da parte della persona ammessa al lavoro di pubblica utilità, con le modalità ivi descritte. La copertura assicurativa, pur in presenza dell'indicata comunicazione, sarà operativa solo dalla data in cui l'INAIL comunicherà l'attivazione.

Art. 7

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati, e degli imputati che hanno chiesto la sospensione del processo con messa alla prova, e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 8

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di **anni⁶**, a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Segreteria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione generale degli affari penali.

Sassari, _____⁷

L' ENTE

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Dott. Massimo ZANIBONI

⁶ Indicare quale durata minima della Convenzione un valore non inferiore ad anni 5.

⁷ La data di sottoscrizione dovrà essere inserita, a cura della Segreteria del Tribunale, al momento della firma della Convenzione.

VIII

L' "Albo degli Enti convenzionati per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità e per la messa alla prova" e le sue forme di pubblicità

L'Albo delle Convenzioni stipulate con il Tribunale di Sassari, è il documento ufficiale tenuto presso questo Ufficio Giudiziario, predisposto sulla base del Decreto 26 marzo 2001 - Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54, c. 6 del d.lgs. 274/2000 il quale prevede che presso ogni Tribunale, è istituito *un elenco di tutti gli enti convenzionati che hanno, nel territorio del circondario, una o più sedi ove il condannato può svolgere il lavoro di pubblica utilità oggetto della convenzione. L'elenco è aggiornato per ogni nuova convenzione ovvero per ogni cessazione di quelle già stipulate.*

Nel citato Albo vengono registrati, in ordine cronologico, tutti gli Enti che hanno stipulato nel corso del tempo una convenzione per il lavoro di pubblica utilità e per la messa alla prova.

All'interno dell'Albo sono riportati tutti i dati identificativi delle singole convenzioni stipulate con questo Tribunale nonché gli estremi dei rispettivi Enti.

L'Albo, in quanto documento ufficiale, viene costantemente aggiornato dalla Segreteria del Tribunale e dello stesso è garantita, attraverso varie forme meglio specificate di seguito, la necessaria pubblicità.

In primo luogo è prevista infatti la trasmissione diretta, per interoperabilità tramite protocollo informatico, dell'Albo aggiornato ai seguenti Uffici:

1. Alla Corte D'appello di Cagliari
2. Alla Procura della Repubblica di Sassari
3. Alla Sezione distaccata di Sassari della Corte d'Appello di Cagliari
4. Alla Procura Generale Presso la Corte d'Appello di Cagliari Sezione Distaccata di Sassari
5. Al Tribunale per i Minorenni di Sassari
6. Al Tribunale di Sorveglianza di Sassari
7. Agli Uffici del Giudice di Pace di Sassari, Ozieri e Pattada
8. Al Consiglio dell'Ordine Forense di Sassari
9. All'ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Sassari

L'Albo è inoltre trasmesso all'interno di questo Tribunale:

1. Al Presidente della Sezione Penale.
2. Al Magistrato Coordinatore dell'Ufficio Gip-Gup,
3. Ai Giudici ed ai Direttori Amministrativi del Settore Penale.

L'Albo è infine pubblicato sull'home page del Sito Internet Istituzionale del Tribunale di Sassari, nell'apposita area dedicata agli istituti del lavoro di pubblica utilità e della messa alla prova, unitamente alla scansione delle singole convenzioni in vigore, per garantire la massima pubblicità esterna e l'accessibilità anche da parte degli Enti convenzionati e dei terzi.

IX

Suggerimenti operativi

Dal momento in cui viene stipulata la convenzione, sarebbe opportuno da parte dell'Ente, predisporre un registro cartaceo nel quale impostare delle apposite sezioni ove giornalmente andrà inserito l'orario di ingresso e quello di uscita, sulla base dell'obbligo imposto dal Giudice nel provvedimento, ed in corrispondenza la firma del soggetto interessato; qualora quest'ultimo si debba assentare per malattia o altro, dovrà comunicarlo tramite una giustificazione scritta.

In tale maniera sarà possibile rilevare il completo e regolare assolvimento del lavoro di pubblica utilità per la durata richiesta. In merito si sottolinea che L'Ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE) può essere incaricato dal Giudice di verificare l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa a favore della collettività, eseguita presso gli enti convenzionati.

Nel corso dell'esecuzione, l'UEPE infatti cura l'attuazione del programma svolgendo gli interventi secondo le modalità previste dalla legge e informa il Giudice sull'adempimento degli obblighi lavorativi, sulla necessità di eventuali modifiche o inosservanze che possano determinare ad esempio la revoca della messa alla prova. Inoltre il Giudice può incaricare anche gli organi di Polizia Giudiziaria di accertarsi della regolare prestazione dell'attività lavorativa all'interno degli Enti presso i quali è assegnato il condannato o imputato.

Per ogni condannato o imputato ammesso alla prova, sarà opportuno predisporre un fascicolo nel quale saranno inseriti tutti i documenti ad essi riferiti.

In particolare, il provvedimento del Giudice, con i riferimenti del fascicolo processuale e della cancelleria di provenienza (ad esempio: ufficio Giudice delle Indagini preliminari, Giudice del Dibattimento penale, Giudice di Pace e così via).

E'obbligo dell'Ente avvisare immediatamente l'UEPE ed il Giudice che ha emesso il provvedimento, di qualunque comportamento contrario agli obblighi prescritti da parte del condannato o dell'imputato.

Infine, qualsiasi altro elemento che possa avere rilievo per la regolare applicazione delle disposizioni da parte del Giudice, dovrà essere opportunamente segnalato dall'Ente, al fine di assicurare il corretto adempimento degli obblighi da quest'ultimo assunti al momento della stipula della convenzione.